

Condizioni Generali di Fornitura per Macchine e Impianti Mepaline S.r.l.

1 Disposizioni generali

- 1.1 Qualsiasi rapporto e/o contratto tra Mepaline S.r.l. ed un cliente (di seguito definito "Committente"), avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione, la fabbricazione, la fornitura e la vendita, della macchina o dell'Impianto Mepaline S.r.l. (di seguito definito "Impianto") sarà disciplinato esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
- 1.2 Eventuali deroghe, modifiche e/o integrazioni saranno valide soltanto se concordate tra le parti e se espressamente accettate per iscritto da Mepaline S.r.l. Le presenti condizioni restano valide ed efficaci anche nel caso in cui Mepaline S.r.l. effettui senza riserve una fornitura o prestazione pur essendo a conoscenza delle divergenti o contrarie condizioni del Committente. Il Committente riconosce come vincolanti le presenti Condizioni Generali di Fornitura anche se il suo ordine o la sua corrispondenza contrastano con esse o fanno riferimento ad altre condizioni.
- 1.3 Se non diversamente concordato per iscritto, per la fornitura dei pezzi di ricambi si applicano e sono efficaci le tariffe/listini in vigore presso Mepaline S.r.l.
- 1.4 In aggiunta alle presenti Condizioni Generali, ciascun rapporto tra Mepaline S.r.l. e il Committente sarà regolato dalle Condizioni Particolari indicate nella Conferma d'Ordine di Mepaline S.r.l. In caso di conflitto tra le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari contenute nell'offerta e/o nella Conferma d'Ordine queste ultime prevarranno sulle Condizioni Generali.
- 1.5 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura sono, altresì, disponibili sul sito www.mepaline.com

2 Formazione del contratto

- 2.1 Entro il termine massimo di validità indicato nell'offerta di Mepaline S.r.l., il Committente invierà per iscritto (via e-mail o via telefax con prova di avvenuta ricezione) a Mepaline S.r.l. l'ordine di acquisto dell'Impianto. Mepaline S.r.l. invierà, a sua volta, per iscritto al Committente (via e-mail o via telefax con prova di avvenuta ricezione) la Conferma d'Ordine contenente le Condizioni Particolari del contratto. Il contratto si intende concluso e, quindi, giuridicamente valido, efficace e vincolante per le parti con la ricezione da parte di Mepaline S.r.l. della conferma d'Ordine sottoscritta dal Committente.
- 2.2 Eventuali modifiche e/o integrazioni alla Conferma d'Ordine, proposte dal Committente, saranno valide soltanto se concordate tra le parti e se espressamente accettate per iscritto da Mepaline S.r.l.

3 Oggetto della fornitura

- 3.1 Mepaline S.r.l. è vincolata a fornire l'Impianto esclusivamente secondo quanto indicato e contenuto nella conferma d'ordine debitamente sottoscritta dalle parti.
- 3.2 Successivamente alla ricezione della Conferma d'ordine debitamente sottoscritta dal Committente, Mepaline S.r.l. inizierà la progettazione di dettaglio dell'Impianto. Il Committente collaborerà e condividerà con Mepaline S.r.l. i rischi di risultato ed economici derivanti dalla progettazione dell'Impianto, fornendo tutte le istruzioni, la documentazione e il supporto tecnico necessari per l'esecuzione dell'Impianto.
- 3.3 Mepaline S.r.l. si riserva la facoltà di apportare, anche nell'interesse del Committente, modifiche tecniche all'Impianto, che comportino miglioramenti. Eventuali aumenti di prezzo o cambiamenti del termine di consegna verranno concordati tra Mepaline S.r.l. e il Committente.
- 3.4 Eventuali richieste del Committente di modifica e/o integrazione alla progettazione e alla realizzazione dell'Impianto, successivamente alla conclusione del contratto, dovranno essere formulate per iscritto. Mepaline S.r.l. si riserva la facoltà di accettare o declinare le richieste del Committente, previa verifica della realizzabilità delle modifiche e/o integrazioni. I costi e gli oneri necessari per apportare le modifiche e/o integrazioni sono ad esclusivo carico del Committente e saranno conteggiati sulla base delle tariffe in vigore presso Mepaline S.r.l. tempo per tempo vigente. In ogni caso Mepaline S.r.l. non si ritiene obbligata all'esecuzione delle richieste del Committente fino a quando le parti non hanno raggiunto un accordo per iscritto circa le conseguenze e l'impatto che le predette modifiche e/o integrazioni hanno sul termine di consegna e sui costi.

4 Ripartizione dei rischi

- 4.1 Il Committente si assume integralmente il rischio dell'inefficienza o della totale o parziale mancanza delle qualità dell'Impianto, allorquando prescrive direttamente o indirettamente terzi fornitori, materiale, accessori, elementi o parti di qualsivoglia natura da utilizzare per la realizzazione dell'Impianto.

5 Disegni, documentazione tecnica, software

- 5.1 Tutti i disegni, la documentazione tecnica, le illustrazioni, le indicazioni di pesi e dimensioni di Mepaline S.r.l. hanno solo valore indicativo, ove non definiti espressamente quali elementi facenti parte integrante del contratto.
- 5.2 I disegni e le informazioni e la documentazione tecnica relativa all'oggetto della fornitura, consegnati da una parte all'altra prima o successivamente alla formazione del contratto, restano di esclusiva proprietà della parte consegnante. I disegni e le informazioni e la documentazione tecnica ricevute da una parte non possono essere utilizzati per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati consegnati. In ogni caso la parte ricevente si impegna a considerare confidenziali i disegni, le informazioni, la documentazione tecnica come propri segreti commerciali.
- 5.3 Il Committente ha la facoltà di utilizzare il software, il know-how e la documentazione per lo scopo per il quale gli sono stati consegnati o trasmessi, ma non può divulgarli a terzi, copiarli o riprodurli. Qualunque estensione o modifica del software da parte dell'acquirente necessita della preventiva approvazione per iscritto della Mepaline Srl.

6 Leggi, regolamenti e norme

- 6.1 L'impianto di Mepaline S.r.l. è conforme alle disposizioni del paese di produzione e a quelle dell'Unione Europea. In ogni caso il Committente è tenuto a segnalare per iscritto a Mepaline S.r.l. entro e non oltre la data di invio dell'ordine, le norme e le disposizioni divergenti in vigore nel suo Paese. Mepaline Srl apporta le modifiche richieste in base ai tempi necessari e a spese ed a rischio del Committente, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza di funzionamento.
- 6.2 Qualora il Committente ometta di segnalare a Mepaline S.r.l. le norme e le disposizioni divergenti in vigore, deve assumersi i costi di eventuali lavori di adattamento. Se l'acquirente fa eseguire a terzi i lavori di adattamento, vengono a decadere la responsabilità e la garanzia di Mepaline Srl.
- 6.3 In ogni caso Mepaline S.r.l. non è responsabile di un difetto che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.

7 Prezzo

- 7.1 Il prezzo dell'impianto indicato da Mepaline S.r.l. nella Conferma d'Ordine è vincolante e, salvo accordi particolari in merito alla clausola Incoterms applicabile, tutti i prezzi si intendono franco fabbrica (FCA Mepaline Srl). L'imballaggio, il montaggio, come i costi accessori di qualsiasi tipo sono esclusi. Al prezzo va aggiunta l'IVA (imposta sul valore aggiunto) per il rispettivo ammontare stabilito dalla legge.
- 7.2 Salvo diverso accordo previsto nell'offerta, il Committente è tenuto a sostenere i costi di imballaggio, i diritti doganali, le tasse, le imposte di qualunque genere e natura e gli oneri di qualsiasi tipo dovuti in relazione al contratto di fornitura e dovuti fuori dal paese di produzione. Il Committente è tenuto a rimborsare gli eventuali importi anticipati da Mepaline Srl. a titolo di pagamento dei predetti oneri.
- 7.3 Se non diversamente concordato e specificato nel contratto e nella Conferma d'Ordine, tutte le spese relative a lettere di credito, garanzie bancarie, incasso, presentazione di documenti, bolli su cambiali e altri oneri di tale natura sono a carico del Committente.
- 7.4 In nessun caso il Committente potrà compensare o ridurre il prezzo con eventuali richieste di risarcimento danni e/o vizi e difetti del bene oggetto della fornitura.
- 7.5 Mepaline S.r.l. potrà richiedere al Committente un aumento del prezzo ovvero una partecipazione economica a copertura dei maggiori rischi gravanti sul raggiungimento del risultato o sulla percentuale di efficienza dell'impianto richiesti dal Committente allorquando circostanze di qualsiasi natura impedissero o rendessero oltremodo difficile e/o maggiormente oneroso il compimento dell'Impianto.

8 Pagamento e more nel pagamento

- 8.1 Se non diversamente concordato per iscritto il prezzo deve essere pagato dal Committente, senza alcuna detrazione, presso la sede di Mepaline S.r.l. nella valuta di corso legale in tale sede ed in conformità alle seguenti condizioni: 40% a titolo di acconto, da versarsi contestualmente all'ordine di acquisto da parte del Committente, 50% ad avviso di merce pronta per il ritiro FCA presso il ns. stabilimento di Val della Torre (TO); 10% a titolo di saldo da versarsi contestualmente al collaudo di accettazione definitiva dell'Impianto presso lo stabilimento del Committente. In caso di consegne parziali saranno esigibili pagamenti parziali in relazione alla merce disponibile per la spedizione.
- 8.2 Il ritardo nel pagamento del prezzo o di una parte di esso da parte del Committente comporterà il diritto di Mepaline Srl di sospendere le proprie prestazioni e comporterà, altresì, l'addebito di interessi sulle somme non pagate in misura pari al tasso bancario in vigore aumentato di tre punti percentuali, a decorrere dalla scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di richiesta alcuna in tal senso da parte di Mepaline S.r.l.

- 8.3 Qualora il ritardo nel pagamento del prezzo o di una parte di esso superi i 30 giorni, il Committente, fermi restando gli interessi moratori di cui sopra ed il diritto da parte di Mepaline S.r.l. di sospendere le proprie prestazioni, pagherà a Mepaline S.r.l. una penale pari a 0,5% del prezzo dell'Impianto per ogni settimana di ritardo. In ogni caso resta salva la facoltà di Mepaline S.r.l. di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione scritta al Committente, e di pretendere da quest'ultimo in aggiunta agli interessi maturati, alla penale di cui sopra e agli acconti versati, il pagamento del saldo del prezzo dell'Impianto, oltre il risarcimento per gli eventuali danni subiti.
- 8.4 Se Mepaline viene a conoscenza di un peggioramento sostanziale della situazione economica del Committente, o qualora fossero rilevati elementi pregiudizievoli di qualsivoglia natura a carico del medesimo, potrà esigere il pagamento integrale anticipato, richiedere acconti o garanzie, oppure avrà il diritto di risolvere il contratto e trattenere gli acconti ricevuti dal Committente a titolo di indennizzo della prestazione o della parte di essa già eseguita, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente patiti.
- 8.5 Non è consentito al Committente di effettuare ritenzioni di pagamenti o compensare eventuali contro prestazioni da Mepaline S.r.l. né rivendicare diritti di ritenzione sull'Impianto.
- 8.6 Gli acconti versati non sono soggetti ad interessi; e non sono penali il cui deposito autorizza l'acquirente a recedere dal contratto, salvo quanto previsto dall'art.15.1.
- 8.7 Se nelle operazioni a credito, l'acquirente non onora i propri pagamenti rateali, alle scadenze pattuite, l'intero debito residuo diverrà immediatamente esigibile.
- 8.8 Il Committente è tenuto all'integrale pagamento degli importi relativi alle modifiche e/o integrazioni di cui all'art.3.4 delle presenti condizioni sulla base delle tariffe in vigore presso Mepaline S.r.l., tempo per tempo vigenti e secondo le modalità sopra indicate.
- 9 Riserva del titolo di proprietà
- 9.1 Mepaline S.r.l. conserva la proprietà dell'Impianto fino al pagamento integrale di tutti i crediti esigibili derivanti dal contratto stipulato per il Committente. Il Committente si impegna a rilasciare dietro richiesta un documento a prova della riserva del titolo di proprietà e a consegnarlo a Mepaline S.r.l. In caso di mancato pagamento del prezzo concordato o parte di esso Mepaline S.r.l. ha il diritto di pretendere la restituzione dell'Impianto già in possesso del Committente.
- 9.2 Qualora il Committente non dimostri di aver stipulato un'assicurazione per garantire l'Impianto contro il furto, la rottura, l'incendio, i danni causati dall'acqua e altro, Mepaline S.r.l. è autorizzata a provvedervi. In tal caso il Committente è tenuto a rimborsare a Mepaline S.r.l. gli importi versati a titolo di premio assicurativo.
- 9.3 Il Committente non può costituire in pegno l'oggetto della fornitura né trasferirne la proprietà a titolo di garanzia. Il Committente a tenuto ad informare immediatamente Mepaline S.r.l. in caso di procedure esecutive, pignoramenti, sequestri, o altri provvedimenti da parte di terzi o autorità.
- 9.4 Il Committente fine ad estinzione integrale del credito vantato da Mepaline S.r.l. non ha la facoltà di rivendere l'oggetto della fornitura salvo espressa autorizzazione da Mepaline S.r.l. In tal caso il Committente cederà pro solvendo in favore di Mepaline S.r.l. il credito esigibile nei confronti del terzo acquirente o la parte di credito pari al residuo prezzo dell'Impianto.
- 9.5 In caso di violazione da parte del Committente delle obbligazioni contenute nel presente articolo il contratto si intende risolto con effetto immediato con il conseguente diritto di Mepaline S.r.l. di pretendere la restituzione dell'Impianto e di trattenere gli acconti ricevuti a titolo di penale oltre alla facoltà di chiedere il risarcimento dei danni.
10. Passaggio del rischio
- 10.1 Il passaggio del rischio dell'Impianto verrà stabilito dalle parti nella Conferma d'Ordine. Salvo accordi particolari, in assenza di accordo scritto, in merito alla clausola Incoterms 2010 applicabile, il rischio di perimento e di deterioramento accidentale, nonché il danneggiamento causato da o all'Impianto, passa al Committente contestualmente al momento in cui viene comunicato da Mepaline S.r.l. che l'Impianto è messo a disposizione del Committente, presso lo stabilimento di Mepaline S.r.l.. Ciò vale anche per le consegne parziali e se la consegna viene ritardata su richiesta del Committente o per altri motivi non imputabili a Mepaline S.r.l.
- 10.2 Dal momento del passaggio del rischio come determinato dall'art. 10.1, il Committente dovrà assicurare gli oggetti della fornitura, che fino all'inizio della spedizione, verranno depositati da Mepaline S.r.l. per conto, a rischio e pericolo del Committente.
- 10.3 La perdita o il deterioramento dell'impianto sopraggiunti successivamente al trasferimento dei rischi al Committente non libera quest'ultimo dal pagamento del prezzo.
- 10.4 Gli oggetti della fornitura devono essere presi in consegna dal Committente anche se presentano difetti, salvo restando i diritti in favore del Committente derivanti dalla garanzia di cui all'art. 14 delle presenti condizioni.
- 10.5 All'arrivo al luogo di destinazione il Committente deve esaminare l'imballaggio, l'Impianto, prendere in custodia i documenti e comunicare immediatamente per iscritto a Mepaline S.r.l. eventuali difetti riconoscibili, pena la perdita del diritto di prevalersi di un vizio. Se il Committente omette di fare quanto precisato, la fornitura sarà considerata approvata per quanto riguarda le condizioni e la completezza.
- 10.6 Se l'imballo è danneggiato, il Committente dovrà adottare tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori danni imminenti o per delimitare eventuali danni già verificatisi.
- 10.7 In conseguenza del passaggio del rischio il Committente diventa custode dell'oggetto della fornitura. Il Committente sarà, quindi, responsabile di tutti i danni che potrebbero derivare o essere causati dall'Impianto a se stesso o a terzi.
11. Termine e condizioni di consegna
- 11.1 Il termine di consegna verrà stabilito dalle parti nella Conferma d'Ordine.
- 11.2 L'osservazione del termine di consegna presuppone che tutti gli aspetti commerciali, amministrativi e tecnici siano stati definiti e concordati dai contraenti e che il Committente abbia assolto agli obblighi cui è tenuto ad adempiere tra cui la presentazione della documentazione amministrativa, tecnica occorrente, delle autorizzazioni commerciali amministrative e il pagamento di quanto dovuto o il rilascio di una garanzia di pagamento in conformità a quanto previsto contrattualmente.
- 11.3 La Mepaline S.r.l. è vincolata al rispetto del termine di consegna solo a condizione che il Committente abbia fatto fronte a tutte le obbligazioni derivanti dai contratti già in essere con Mepaline S.r.l. Se il Committente è in ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni, il termine verrà prolungato in misura corrispondente.
- 11.4 Se la spedizione o la produzione subiscono un ritardo imputabile al Committente o qualora il Committente non provveda al ritiro dell'Impianto presso lo stabilimento di Mepaline S.r.l. entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione di cui all'art. 11.1, verrà addebitato al Committente il costo del deposito dell'Impianto per un importo pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo. In ogni caso il mancato ritiro o l'illegittimo rifiuto del Committente consente a Mepaline S.r.l. il diritto di risolvere il contratto, trattenere gli acconti già ricevuti, esigere il versamento integrale del saldo prezzo di Fornitura e ritenersi liberi di vendere l'oggetto della fornitura a terzi.
- 11.5 Il termine di consegna è adeguatamente prolungato in caso di impedimento per cause di forza maggiore e caso fortuito e quando si verificano eventi al di fuori della sfera e della volontà di Mepaline S.r.l. indipendentemente che essi si realizzino presso Mepaline S.r.l., il Committente o terzi. Sono considerati impedimenti di questo tipo ad es., epidemie, mobilitazioni, eventi bellici, sommosse, agitazioni sindacali, eventi naturali durante l'esercizio, provvedimenti istituzionali, divieti di importazione, esportazione, transito, ecc. Le conseguenze e i costi derivanti saranno suddivisi in modo proporzionale al danno subito da ciascuna parte. L'inizio e la fine degli impedimenti di causa di forza maggiore verranno comunicati da Mepaline S.r.l. al Committente nel più breve tempo possibile.
- 11.6 Il termine di consegna subisce, altresì, una proroga in caso di scioperi, serrate o lotte sindacali, anche se tali circostanze si verificano presso terzi o subfornitori. E', inoltre, prolungato il termine di consegna in relazione al periodo necessario per apportare le modifiche, variazioni e/o integrazioni all'Impianto come indicate negli artt. 3.3, 3.4, e 4.1 delle presenti condizioni. In ogni caso sono ammesse prestazioni e consegne parziali.
- 11.7 Considerato quanto contenuto negli artt. 3.2, 3.3 e 4.1 delle presenti condizioni, in caso di ritardo nella consegna le parti concorderanno un nuovo termine prorogando quello precedentemente pattuito. Se sono state concordate proroghe di almeno 20 settimane dalla scadenza del termine di consegna e se la prestazione di Mepaline S.r.l. risulta, alla scadenza del termine di proroga, totalmente impossibile per dolo o colpa grave della stessa è concessa al Committente la facoltà di recedere dal contratto. Resta in ogni caso esclusa qualsiasi compensazione, corresponsione di indennità o di risarcimento di danni diretti ed indiretti connessi al ritardo nella consegna.
- 11.8 E' altresì esclusa qualsiasi pena convenzionale, indennità o risarcimento per consegne in ritardo da parte di fornitori di Mepaline S.r.l. o di fornitori terzi indicati e prescritti dal Committente.
12. Materiale, prove di lavorazione e pre-montaggio dell'Impianto
- 12.1 Ai fini di consentire la messa a punto dell'Impianto ed un completo e corretto svolgimento delle prove di lavorazione, il Committente dovrà fornire tutti gli elementi necessari e i materiali grezzi secondo i disegni allegati nella Conferma d'Ordine.
- 12.2 La fornitura da parte del Committente del suddetto materiale dovrà avvenire franco Mepaline S.r.l., Incoterms 2010 DDP- Delivered Duty Paid.
- 12.3 Le date di consegna del materiale, verranno stabilite da Mepaline S.r.l. nella Conferma d'Ordine, nel capitolato dei lavori da eseguire o nelle comunicazioni inviate nel corso dell'esecuzione dell'Impianto. Per ogni settimana di ritardo nella consegna del suddetto materiale da parte del Committente, Mepaline S.r.l. sarà legittima a ritardare il completamento dell'Impianto di almeno 4 settimane.
13. Collaudo e accettazione
- 13.1 L'Impianto viene accuratamente controllato da Mepaline S.r.l. durante la sua esecuzione. Particolari controlli richiesti dal Committente durante la lavorazione presso Mepaline S.r.l., dovranno essere concordati per iscritto e pagati dal Committente.

- 13.2 In assenza di altri accordi, verrà eseguito presso Mepaline S.r.l. un primo collaudo dell'Impianto che riguarderà la verifica della corrispondenza delle specifiche richieste dal Committente. La data prevista per il collaudo sarà comunicata al Committente al fine di consentirgli di assistervi. Al termine del collaudo verrà firmato da entrambi le parti un verbale di Conformità dell'Impianto che equivarrà ad accettazione dell'Impianto da parte del Committente.
- 13.3 Mepaline S.r.l. procederà ad un secondo collaudo, salvo diverso accordo tra le parti, al termine del montaggio dell'Impianto presso il Committente, consistente nella verifica della corretta esecuzione del montaggio e della messa in funzione dell'Impianto. Il Committente dovrà predisporre tutto quanto necessario per la regolare effettuazione del collaudo alla data stabilita. Al termine del collaudo verrà firmato da entrambe le parti un verbale di conformità dell'Impianto che equivarrà a definitiva accettazione e presa in carico del Committente dell'Impianto e del processo da esso eseguito.
- 13.4 Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo, con conseguente accettazione dell'Impianto da parte del Committente qualora: a) il Committente presenza al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di collaudo di eventuali difetti essenziali dell'Impianto, durante o immediatamente dopo il collaudo o la messa in funzione; b) il Committente dichiari di non volere assistere al collaudo, o comunque non vi presenzi; c) il Committente proceda alla messa in esercizio senza riserve; d) il Committente non consente che la messa in funzione sia effettuata entro 30 giorni dall'ultimazione del montaggio o dell'installazione.
- 13.5 Se non diversamente concordato, entrambi i collaudi, ad integrazione di quanto previsto nelle precedenti disposizioni, vengono eseguiti secondo le modalità ed in conformità a quanto contenuto nelle condizioni di "Procedura di collaudo delle macchine" e delle "Condizioni di Montaggio" di Mepaline S.r.l.
- 13.6 Qualora il collaudo abbia esito negativo Mepaline S.r.l., entro un congruo termine, rimedierà ai difetti risultanti dal verbale di collaudo. Il collaudo verrà ripetuto e si terrà con le stesse modalità e conseguenze del primo in un tempo ragionevole. L'eventuale ripetizione del collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto dell'Impianto risultante dal verbale di collaudo precedente. In ogni caso il Committente non avrà il diritto di contestare l'esistenza di difetti esulanti dall'oggetto del secondo collaudo. Agli eventuali collaudi o verifiche successivi al secondo si applicheranno le stesse modalità previste sopra ma con l'oggetto più ristretto che risulta dal verbale di collaudo precedente.
14. Garanzia, durata, reclami
- 14.1 Il periodo di garanzia è pari a 12 mesi a decorrere dalla data in cui viene comunicato da Mepaline S.r.l. che l'Impianto a messo a disposizione del Committente presso lo stabilimento di Mepaline S.r.l. Il medesimo periodo di garanzia vale anche nei casi in cui la spedizione, il collaudo o il montaggio vengono ritardati per causa non imputabile a Mepaline S.r.l.
- 14.2 Per le forniture e le prestazioni provenienti da terzi, incluse anche quelle prescritte dal Committente, Mepaline S.r.l. risponde esclusivamente nei limiti, tempi e secondo le condizioni di garanzia dei terzi fornitori o sub-fornitori.
- 14.3 Per i pezzi sostituiti o riparati, il periodo di garanzia ha una durata di 12 mesi e decorre dalla sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal collaudo dei medesimi, a condizione che il termine di garanzia originario non abbia una durata residua superiore.
- 14.4 Il Committente, all'atto della presa in consegna dell'Impianto, deve denunciare immediatamente per iscritto a Mepaline S.r.l. i vizi e i difetti rilevati o scoperti, pena la decadenza del diritto alla garanzia.
- 14.5 Con esclusione di ulteriori pretese, fino al termine del periodo di garanzia e se il reclamo risulta essere giustificato, Mepaline S.r.l. si impegna a riparare, a sostituire a sua discrezione e in tempi congrui, i componenti della fornitura difettosi o inutilizzabili a causa di vizi dimostrabili nei materiali, nella costruzione o nell'esecuzione. Il Committente deve concedere a Mepaline S.r.l. il tempo necessario di compiere tutti gli interventi che ritiene opportuni e finalizzati all'eliminazione dei difetti. In caso contrario Mepaline S.r.l. non risponde delle conseguenze che ne derivano. Nei casi urgenti che presentino un rischio per la sicurezza e al fine di prevenire danni molto gravi, il Committente potrà procedere all'eliminazione dei difetti previa immediata comunicazione e consenso della Mepaline S.r.l.
- 14.6 I costi di verifica del difetto e d'installazione dei pezzi di ricambio come le spese di trasferta del personale Mepaline S.r.l. dovute a interventi di supporto del Committente sono a carico di Mepaline S.r.l. qualora si constati che il difetto sia imputabile alla stessa. Qualora, invece, non si constati che il difetto sia imputabile alla Mepaline S.r.l., i costi di verifica e quelli di trasferta del personale saranno ad esclusivo carico del Committente.
- 14.7 Il Committente perde il diritto alla garanzia e di esigere la fornitura di pezzi di sostituzione o di ricambio ove gli sia impossibile restituire quelli difettosi nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti. I pezzi sostituiti diventano proprietà della Mepaline S.r.l.
- 14.8 Mepaline S.r.l. non si assume nessuna responsabilità con conseguente esclusione della garanzia per il fatto del Committente o di terzi ed in particolare: utilizzazione inopportuna, impropria e negligente, installazione o messa in esercizio non corretta o eseguita da terzi, mancata osservanza delle istruzioni di uso e delle norme di sicurezza, usura naturale, manutenzione non regolare, e non utilizzo di pezzi di ricambi originali Mepaline S.r.l., mezzi o materiali operativi inadeguati, area fabbricati o impianti ove è ubicato l'oggetto del contratto inadeguati, influssi chimici, elettronici o elettrici. E', inoltre, esclusa la garanzia per tutti i difetti e i vizi non imputabili a Mepaline S.r.l. e non riconducibili a costruzione difettosa o esecuzione imperfetta.
- 14.9 L'idoneità ad uno scopo particolare o la promessa di un particolare rendimento valgono solo se garantite contrattualmente. Ai fini dell'individuazione della qualità degli elementi essenziali dell'Impianto fa fede e vale unicamente quanto descritto nella Conferma d'Ordine sottoscritta dalle parti.
- 14.10 Come indicato nell'art. 3.4 delle presenti condizioni Mepaline S.r.l. non risponde della carenza di qualità, inefficienza, vizi e/o difetti dell'Impianto derivanti da disegni, progetti, informazioni, documentazione, materiali, semilavorati, elementi accessori o strumenti forniti e richiesti dal Committente o provenienti da fornitori o sub-fornitori indicati e voluti dal Committente.
- 14.11 In ogni caso Mepaline S.r.l. non è tenuta al risarcimento degli eventuali Danni diretti ed indiretti connessi ai difetti ed ai vizi anche se essi cadono sulle qualità essenziali o rendono del tutto idoneo all'uso a cui destinato l'Impianto, ferma restando l'obbligazione di Mepaline S.r.l. in caso di dolo o colpa grave come disciplinata dalla disposizione contenuta nel successivo art. 15.4
15. Recesso, risoluzione e risarcimento danni
- 15.1 Il Committente può recedere dal contratto solo ed esclusivamente se fornisce la prove che la prestazione di Mepaline S.r.l. risulta impossibile per dolo o colpa grave di Mepaline S.r.l. In caso di contravvenzione del Committente al precedente capoverso e qualora senza giustificato motivo e di propria volontà il medesimo receda dal contratto o annulli l'ordine inviato, Mepaline S.r.l. avrà il diritto di trattenere gli accanti ricevuti a titolo di indennizzo per l'attività e per la parte di prestazione eseguita, di pretendere il pagamento del residuo prezzo dell'Impianto a titolo di pena convenzionale e di richiedere il risarcimento dei danni patiti.
- 15.2 Qualora sia contestualmente riconosciuto da entrambe le parti che l'Impianto a totalmente carente delle qualità promesse come descritte ed indicate nella Conferma d'Ordine ovvero di quelle qualità essenziali che lo rendono completamente idoneo all'uso a cui è destinato, il Committente ha il diritto di risolvere il contratto. Tuttavia, il Committente perde il diritto a chiedere la risoluzione del contratto se non l'ha fatto valere entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui a avvenuta la consegna o nel rispetto del termine di denuncia di cui ai art. 14.4.
- 15.3 Conseguentemente alla risoluzione di cui al presente art.15.2 il Committente è tenuto alla restituzione dell'oggetto della fornitura e dei suoi accessori in uno stato sostanzialmente identico a quello nel quale li ha ricevuti. Solo in tal caso avrà diritto alla restituzione degli accanti versati con esclusione della maggiorazione degli interessi. Resta salvo il caso che le parti decidano consensualmente per una sostituzione compensatoria, purché la stessa sia realizzabile tenuto conto delle circostanze, con conseguente pagamento da parte del Committente della differenza tra il prezzo della fornitura oggetto di risoluzione e di quello in sostituzione, oltre relativi oneri e spese accessorie. E' in ogni caso esclusa qualsiasi richiesta di compensazione, corresponsione di indennità o di risarcimento di danni diretti ed indiretti connessi o derivanti dalla carenza delle qualità promesse o essenziali sia nell'ipotesi che il Committente agisca per la risoluzione del contratto che per l'adempimento o la sostituzione compensatoria.
- 15.4 Salvo diversi accordi contenuti nelle Condizioni Particolari della Conferma d'Ordine, tutti i casi di violazione contrattuale e le relative conseguenze giuridiche nonché tutti i diritti del Committente, indipendentemente dal motivo giuridico per i quali vengono avanzati, sono disciplinati in via definitiva nelle "Condizioni Generali di Fornitura per Macchine ed Impianti". Sono in particolare esclusi tutti i diritti di risarcimento danni, di riduzione del prezzo, di recesso, di rescissione e di risoluzione del contratto che non siano espressamente citati nelle predette condizioni. In nessun caso sussiste il diritto del Committente al risarcimento di qualsiasi danno conseguente alla sospensione della produzione, perdita di godimento, perdita di ordini, lucro cessante e altri danni diretti o indiretti.
- 15.5 E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di Mepaline S.r.l. salvo che la suddetta sia dipendente da dolo o da colpa grave. L'eventuale risarcimento a cui a tenuta Mepaline S.r.l. per qualsiasi danno provato da parte del Committente, non potrà superare un importo pari al 5% del prezzo dell'Impianto come indicato nella Conferma d'Ordine. Il Committente accetta che il pagamento del risarcimento sia effettuato in via dilazionata, mediante il versamento di nr. 5 rate bimestrali, ciascuna di importo pari ad 1/5 dell'ammontare determinato nel limite sopra indicato.
- 15.6 E' esclusa qualsiasi responsabilità di Mepaline S.r.l. per il fatto commesso dal personale ausiliario. Relativamente alla responsabilità per il danno da prodotti Mepaline S.r.l. risponderà secondo i termini e le condizioni previste dalla Legge Italiana in vigore al momento del fatto.
16. Proprietà intellettuale e industriale, marchi e brevetti
- 16.1 Qualsiasi risultato che viene realizzato nel corso della progettazione, esecuzione, assemblaggio, e/o manutenzione dell'Impianto, anche se realizzato con mezzi, strumenti, disegni, progettazioni, forniti dal Committente e resterà di proprietà esclusiva di Mepaline S.r.l. la quale vanterà sui medesimi in via esclusiva tutti gli eventuali diritti di paternità e diritti patrimoniali.
- 16.2 Il Committente non è autorizzato ad usare e/o a far usare a terzi, i marchi, i brevetti, nomi od altri segni distintivi di Mepaline S.r.l. si impegna a non depositare, né a far depositare nello Stato in cui esso ha la sede o altrove, marchi, brevetti, nomi od altri segni distintivi che siano simili o confondibili con quello di Mepaline S.r.l.
- 16.3 Il Committente informerà Mepaline S.r.l. di qualsiasi violazione di marchi, brevetti, nomi o segni distintivi o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale di Mepaline S.r.l. di cui sia venuto a conoscenza.
- 16.4 Mepaline S.r.l. è autorizzata a respingere in maniera adeguata o a definire in altro modo in via extra-giudiziale o giudiziale le rivendicazioni o le violazioni da parte di terzi. Qualora fosse necessario il Committente è tenuto a conferire procura a Mepaline S.r.l. e ad intervenire in giudizio a proprie spese per la tutela degli interessi di Mepaline S.r.l.

17. Sicurezza ambientale e sicurezza di esercizio
- 17.1 Il Committente si impegna a seguire le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza fornite con l'Impianto e ad addestrare il proprio personale in maniera adeguata, in modo tale che venga costantemente garantito il funzionamento sicuro ed ecologico dell'Impianto. Il Committente è tenuto a confermare per iscritto a Mepaline S.r.l. il ricevimento delle istruzioni per l'uso e delle norme di sicurezza.
- 17.2 Le norme di sicurezza e i segnali di pericolo affissi sulle macchine non possono essere rimosse. I cartelli riportanti le avvertenze non fissati correttamente o rovinati devono essere immediatamente sostituiti. Mepaline S.r.l. si impegna a sostituire a spese e cure del Committente in ogni momento ed in numero adeguato tali cartelli se divenuti inutilizzabili. Su richiesta di Mepaline S.r.l. il Committente è tenuto in ogni momento ad accettare e rispettare eventuali miglioramenti apportati alle istruzioni di sicurezza.
- 17.3 Le modifiche tecniche sulle macchine, in particolare se compromettono la sicurezza del personale o dell'ambiente, possono essere eseguite solo previo consenso scritto di Mepaline S.r.l. In mancanza di tale consenso, dette modifiche devono essere eliminate immediatamente.
- 17.4 Il Committente è tenuto ad informare immediatamente Mepaline S.r.l. nel caso in cui sull'Impianto si fosse verificato un incidente o qualora il funzionamento dello stesso risultasse pericoloso.
- 17.5 In caso di mancato rispetto da parte del Committente di uno di qualunque dei suddetti obblighi per la salvaguardia dell'ambiente e per la sicurezza di funzionamento, questi è tenuto a mantenere indenne Mepaline S.r.l. da qualunque obbligo di risarcimento danni nei confronti di terzi.
18. Validità ed efficacia dei documenti
- 18.1 La Conferma d'Ordine debitamente sottoscritta dalle parti costituisce il contratto definitivo avente effetto di legge per le medesime. Le presenti "Condizioni Generali di Fornitura per Macchine ed Impianti" nonché le "Condizioni di Fornitura Ricambi", le "Condizioni di Montaggio" e le "Procedure di collaudo macchine" costituiscono in ogni caso parte integrante della Conferma d'Ordine. Eventuale ulteriore documentazione allegata alla Conferma d'Ordine (capitolato esecuzione lavori, disegni, e così via) costituisce parte integrante della medesima allorché sottoscritta dalle parti.
- 18.2 Qualora una clausola contenuta nella Conferma d'Ordine stipulata tra le parti come una disposizione delle presenti condizioni e di quelle sopra indicate dovesse risultare del tutto o in parte nulla, contraria a norma imperativa o contenere lacune, ferma restando la validità delle altre disposizioni, le parti la sostituiranno con una possibilmente uguale per effetto giuridico ed economico e che più si avvicini agli obiettivi perseguiti dal contratto e dalle condizioni stesse.
19. Legge applicabile e Foro competente
- 19.1 Per tutti i rapporti intercorrenti tra Mepaline S.r.l. e il Committente in relazione al contratto, alla sua esecuzione, interpretazione, modifica e ai suoi effetti si applica esclusivamente la Legge Italiana.
- 19.2 Il foro competente in via esclusiva è quello della sede di Mepaline S.r.l.: Torino - Italia

Con l'accettazione della Conferma d'Ordine si intendono accettate anche le presenti Condizioni Generali di Fornitura per Macchine ed Impianti.

Val Della Torre, 15 ottobre 2023